

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E DISCIPLINA, SCOPI, PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI, MODALITÀ OPERATIVE**

#### ***Articolo 1 – Denominazione e sede***

1. Per iniziativa della Banca Popolare Pugliese soc. coop. per azioni, con sede sociale in Parabita (LE), è costituita una fondazione, denominata “Fondazione Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primiceri” - Onlus”, in forma abbreviata anche “Fondazione BPP “G. Primiceri” - Onlus”, con sede legale in Parabita (LE) alla via Provinciale Matino n. 5.

La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” devono essere usati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### ***Articolo 2 – Natura e disciplina***

1. La Fondazione è un ente di diritto privato che opera senza fini di lucro. E’ dotata di piena capacità e autonomia gestionale, secondo quanto previsto nel presente statuto. E’ disciplinata dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

2. E’ fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ***Articolo 3 – Scopi***

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la sua attività ed operando nei settori dell’assistenza sociale e socio - sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale come definita dal d.p.r. 14 giugno 2003 n.135, attuando e sostenendo iniziative in tali ambiti, mediante un quadro omogeneo di interventi a sostegno del tessuto civile e sociale del territorio di riferimento della Banca Popolare Pugliese e, soprattutto, di quello pugliese.

In particolare, per quanto attiene ai settori dell’istruzione e della promozione della cultura e dell’arte (quest’ultimo limitatamente all’ipotesi in cui si sia in assenza di apporti economici percepiti dall’Amministrazione centrale dello Stato), l’attività è diretta ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il tutto comunque nei limiti e in attuazione della disciplina di cui all’art.10 del D. Lgs. n.460/1997.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione redigerà piani annuali o pluriennali d'intervento al fine di dare alla sua attività finalità omogenee e connesse. Nel perseguimento di tali scopi la Fondazione terrà conto anche delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

#### ***Articolo 4 – Patrimonio e mezzi finanziari***

1. 1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
  - dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
  - dai contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private espressamente destinati a patrimonio.
2. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.3, la Fondazione potrà acquistare i beni mobili necessari e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione della Banca, beni immobili esclusivamente utilizzando il proprio patrimonio.
3. Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:
  - dei redditi del patrimonio di cui al primo comma del presente articolo;
  - delle somme derivanti dalla gestione ovvero dall'alienazione di beni facenti parte del Patrimonio;
  - dei contributi elargiti dalla Banca Popolare Pugliese;
  - delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione che non abbiano destinazione specifica oppure che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
  - delle entrate derivanti dalle scelte che i contribuenti potranno effettuare in favore della Fondazione con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### ***Articolo 5 - Modalità operative***

1. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera in via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sostenendo con interventi finanziari iniziative che non presentino finalità di lucro, rientrino nei settori indicati all'art. 3 e siano di specifico interesse per lo sviluppo dell'ambiente socio-economico di riferimento della Banca Popolare Pugliese e, in particolare, di quello pugliese.
2. La Fondazione, per l'esercizio della propria attività e per il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 3, si avvale di risorse e strutture della Banca Popolare Pugliese; per il loro tramite potrà anche convogliare i contributi volontari destinati alle iniziative della Fondazione.
3. La Banca Popolare Pugliese potrà utilizzare il marchio e il nome della Fondazione nella propria attività promozionale e commerciale, senza alcun corrispettivo.
4. Sono esclusi dai contributi della Fondazione imprese, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e organizzazioni, associazioni ed enti a loro riferibili. Le modalità di erogazione dei contributi saranno decise dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento a titolo di prestito o di anticipazione. Non può assumere responsabilità di gestione o cogestione di iniziative altrui, salvo parere conforme del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
6. 6. Alla Fondazione non è altresì consentito lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

## **ORGANIZZAZIONE**

### **ORGANI**

#### ***Articolo 6 – Organi della Fondazione***

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Sindaco unico o il Collegio sindacale, ove nominato.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### ***Articolo 7 – Composizione e durata***

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori di istituzioni finanziarie ai sensi del Testo Unico Bancario e possedere comprovate esperienze di tipo amministrativo e gestionale, devono essere riconosciuti come rappresentativi della Banca o comunque del territorio di riferimento.
2. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale pro-tempore della Banca Popolare Pugliese ed i primi due assumono, rispettivamente, la carica di Presidente e Vice Presidente.
3. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere composta da amministratori e dirigenti della Banca Popolare Pugliese.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e sono rinnovabili. In ogni caso il Presidente, il Vice - Presidente e il Direttore generale pro - tempore della Banca Popolare Pugliese fanno parte del Consiglio Direttivo fino a quando rivestono le suddette cariche nell'ambito della Banca Popolare Pugliese, e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla cessazione dalla carica.
5. Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo rinunci alla carica o cessi, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese procede alla nomina del nuovo membro ai sensi del presente statuto. Il mandato di questo nuovo componente terminerà insieme a quello degli altri componenti del Consiglio.

#### ***Articolo 8 – Funzioni***

1. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
  - a) delibera – in via diretta o con le modalità del bando pubblico – in merito al finanziamento di richieste/iniziative/progetti, acquisendo, se necessario, il parere di esperti in materia;
  - b) delibera in merito all'acquisto e alla dismissione di beni mobiliari ed immobiliari per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

- c) sovrintende all'attività di gestione operativa della Fondazione;
  - d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio e la relazione sulla gestione e li propone per la ratifica al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese;
  - e) designa il Segretario della Fondazione, anche tra persone estranee al Consiglio Direttivo;
  - f) dispone l'informativa periodica per il pubblico in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione e all'attività svolta, attraverso strumenti quali il sito web e/o la stampa locale e attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno;
  - g) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi del patrimonio della Fondazione e dei rischi relativi all'attività svolta dai componenti del Consiglio Direttivo e dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale;
  - h) delibera, previo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, le modifiche di statuto, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, ferma ogni prescrizione di legge e di statuto;
  - i) delibera l'avvio di eventuali azioni di responsabilità;
  - j) informa semestralmente il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese in merito alle iniziative ed ai contributi deliberati.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo uscente decade dalle sue funzioni alla prima riunione utile del nuovo Consiglio Direttivo.
  4. I consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 cod. civ.

#### ***Articolo 9 – Adunanze e Deliberazioni***

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti o il Sindaco unico o il Collegio sindacale se nominato.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con preavviso di almeno cinque giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione; in ogni caso di urgenza, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati anche al Sindaco unico o al Collegio sindacale.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Di ogni riunione viene redatto verbale il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone la cui competenza su particolari punti in discussione sia ritenuta utile.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le decisioni riguardanti le modifiche di statuto, lo scioglimento della Fondazione con le conseguenti devoluzioni e le azioni di responsabilità devono essere approvate dopo aver acquisito il parere conforme e vincolante del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
8. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire le riunioni, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. La sussistenza dei requisiti innanzi indicati viene accertata dal Presidente.

## **IL PRESIDENTE**

### ***Articolo 10 – Il Presidente***

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

### ***Articolo 11 – Poteri del Presidente***

1. E' compito del Presidente:
  - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
  - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
  - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione;
  - esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'ente;
  - promuovere le attività della Fondazione e vigilare sull'applicazione dello statuto;
  - comunicare al Consiglio Direttivo le valutazioni e i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
2. Il Presidente assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza – sentito il Vice Presidente o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano -, ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.

## **SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE**

### ***Articolo 12 – Composizione, durata in carica e compiti***

1. Le funzioni di controllo possono essere attribuite ad un Sindaco unico o ad un Collegio sindacale.

### ***Articolo 13 – Sindaco unico***

1. Il Sindaco unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Egli, inoltre, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. Il Sindaco unico resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e può essere confermato.
3. Alla scadenza del mandato il Sindaco unico resta in carica sino alla nomina del successivo.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Sindaco unico, il Consiglio Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, alla prima riunione utile, provvede a nominare il nuovo Sindaco unico per il triennio successivo.
5. Il Sindaco unico ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Sindaco unico controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
7. Al Sindaco unico può essere affidata la revisione legale.

### ***Articolo 14 – Collegio sindacale***

1. Il collegio sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio sindacale e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
2. I membri del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e, comunque, tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
3. Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato ed i suoi componenti possono essere confermati.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio sindacale resta in carica sino alla nomina del successivo Collegio. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, che provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi del comma 1. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
5. Il Collegio sindacale ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
7. Al Collegio sindacale può essere affidata la revisione legale.

## **STRUTTURE**

### ***Articolo 15 – Strutture***

1. Per l'espletamento delle sue attività, la Fondazione si avvale delle strutture tecniche e immobiliari e di collaboratori della Banca Popolare Pugliese.
2. Tra i collaboratori individuati congiuntamente con la Banca Popolare Pugliese, il Consiglio

Direttivo designa il Segretario al quale verranno assegnati compiti e responsabilità nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione.

## **INDENNITÀ E COMPENSI**

### ***Articolo 16 – Indennità e compensi***

1. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, ma il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attività, compreso il rimborso chilometrico per partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese può fissare un compenso in favore del Presidente ed anche dei consiglieri della Fondazione, ove l'impegno richiesto dalla carica sia ritenuto gravoso.
2. Al Sindaco unico ed ai membri del Collegio dei sindaci può essere riconosciuta, in via facoltativa e di volta in volta al momento della loro designazione, un'indennità di carica nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
3. La revisione legale può essere affidata al Sindaco unico o al Collegio sindacale e per tale attività il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese fissa annualmente il compenso.
4. I compensi e/o emolumenti di cui ai commi precedenti del presente articolo, comunque, non possono eccedere i limiti di legge e segnatamente i compensi annui non possono eccedere il limite massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal D.L. 239/95, convertito in L. 336/95, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale per le società per azioni.
5. Non è consentita la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento (20%) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, e comunque superiori al limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

## **ESERCIZI FINANZIARI**

### ***Articolo 17 – Esercizi finanziari***

1. Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro lo stesso termine del bilancio consuntivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese nei sessanta giorni successivi ai termini di approvazione.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché nelle forme eventualmente stabilite dall'autorità di vigilanza.
3. Il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente al Sindaco unico o al Collegio sindacale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La relazione deve essere resa disponibile nei 15 giorni precedenti la prevista approvazione.

4. Dall'inizio di ciascun esercizio finanziario e sino all'approvazione del bilancio preventivo, i contributi e gli oneri possono essere sostenuti in base al bilancio preventivo dell'esercizio precedente, per quote mensili calcolate in dodicesimi.

## **DURATA, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

### ***Articolo 18 – Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio***

1. La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 19 – Cause di decadenza del Consiglio Direttivo***

1. Oltre a quanto previsto delle norme di legge in vigore, i componenti del Consiglio Direttivo decadono in via automatica dalla loro carica in caso di mancata ratifica, espressamente dichiarata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo.

### ***Articolo 20 – Entrata in vigore dello statuto e modifiche***

1. Il presente Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, entra in vigore con la costituzione della Fondazione. Ogni modifica dovrà altresì essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.

### ***Articolo 21 – Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.